

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Chioggia. Aggiornamento tariffario.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n. 224 del 28/05/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia;

VISTO l'art. 6 comma 1 della legge 84/94 ss.mm.ii, così come modificato dall'art.7 comma 1 del D.lgs. 169/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTO l'art. 6, comma 4, lettera c) della citata Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1;

VISTO il Decreto AdSPMAS n. 939 del 12/06/2023 che tra i servizi di interesse generale individua anche il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico, secondo il D. Lgs. 8 novembre 2021, n° 197 "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE";

VISTI il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e la normativa sui contratti pubblici *ratione temporis* applicabile;

VISTA la normativa relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

CONSIDERATO che, in esito a procedura ad evidenza pubblica, il servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e dei residui del carico delle navi ormeggiate nel porto di Venezia per il periodo 1 giugno 2010 – 31 maggio 2030 era stato affidato, con Ordinanza n. 337/2010 e in

forza di contratto rep. n. 34414 del 30/07/2013, e successive modifiche, all'ATI costituita da VERITAS S.P.A., in qualità di capogruppo mandataria, CONEPO SERVIZI S.C.AR.L, GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA SCPA, in qualità di mandanti (da ora in poi "ATI Venezia");

VISTE le Ordinanze n. 337 del 31/05/2010, n. 411 del 01/07/2015 e n. 80 del 05/04/2022 e 95 del 18/04/2023 con cui sono definite le modalità di esperimento del servizio e di calcolo delle tariffe, nonché le tariffe applicabili per i servizi resi nel Porto di Venezia e Marghera;

CONSIDERATO che con Ordinanza di AdSP MAS n. 56 del 24/03/2021 il servizio in oggetto, per quanto attiene il porto di Chioggia, è stato affidato, a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, al raggruppamento temporaneo tra VERITAS S.P.A., in qualità di capogruppo mandataria, CONEPOSERVIZI S.C.AR.L., GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA SCPA e DORIA SERVIZI ECOLOGICIS.R.L., in qualità di mandanti (da ora in poi "ATI Chioggia").

CONSIDERATO che con Ordinanza di AdSP MAS n. 85 del 04/08/2022, Addendum all'Ordinanza n. 56/2021 "Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Chioggia per il periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2023", sono state disciplinate ulteriori fattispecie quali:

1. "Navi con scali frequenti" – in relazione alla tariffazione dei rifiuti liquidi;
2. "Navi che sostano in porto per più di 24 ore – in relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici";
3. "Concessionari di specchi acquei demaniali con navi di proprietà che non svolgono operazioni portuali" – in relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro", ha previsto, a decorrere dal 1° agosto 2021, il divieto di transito per le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; c) altezza dalla linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

- l'art. 2, comma 1 del citato D.L. 103/2021 ha nominato Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55 , il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con il compito, tra gli altri, di realizzare punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

- l’art. 4, comma 1 del Decreto legge 16/06/2022, n. 68 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, convertito in legge 5 agosto 2022, n. 108, ha previsto che al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1e 3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 04/07/2022, come modificata dall’Ordinanza n. 5 del 28/02/2023, la banchina prospiciente il Canale Lombardo esterno (C1-C3) presso Isola dei Saloni a Chioggia, con relative aree e infrastrutture, è stata individuata quale punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68;

- il quadro normativo emergenziale sopra delineato ha ridisegnato i traffici crocieristici lagunari con la parziale delocalizzazione delle crociere veneziane nel porto di Chioggia, determinando la necessità di riorganizzare il servizio mediante introduzione di modifiche nelle tipologie di servizio da rendere, uniformando il servizio a quello già reso nel Porto di Venezia, per ciò che attiene i traffici crocieristici di navi sopra le 25.000 GT, anche dal punto di vista tariffario;

- con Ordinanza n. 93 del 24/03/2023 – Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Chioggia dal 01/04/2023 al 31/03/2024 sono state disciplinate le modalità di gestione del servizio da parte degli utenti, nonché i sistemi tariffari relativi ai servizi resi;

- con Decretazione n. 85/2024, vista la scadenza (31/03/2024) del servizio svolto ai sensi della citata Ordinanza n. 56 del 24/03/2021, è stato autorizzato a partire dal 01/04/2024 e fino alla scadenza della concessione 34414 del 2013, lo svolgimento da parte dell’ATI che svolge il servizio presso il Porto di Venezia, del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e dei residui del carico di tutte le navi nell’ambito del porto di Chioggia in quanto ciò non determina un’alterazione della natura della concessione rep. n. 34414 del 30/07/2013, né una variante sostanziale dal punto di vista economico.



CONSIDERATE le Ordinanze già sopra richiamate n. 337 del 31/05/2010, n. 411 del 01/07/2015 e n. 80 del 05/04/2022 e 95 del 18/04/2023 con cui sono definite le modalità di esperimento del servizio e di calcolo delle tariffe, nonché le tariffe applicabili per i servizi resi nel Porto di Venezia e Marghera ed in particolare che l'Ordinanza 411 prevede, all'articolo 7, che l'aumento delle tariffe offerte per i servizi sia uguale all'aumento annuale ISTAT – NIC voce specifica "Raccolta Rifiuti" e che gli adeguamenti verranno applicati annualmente con decorrenza di un anno solare dall'entrata in vigore dell'ordinanza medesima;

VISTA l'Ordinanza n. 105 del 27/03/2024 concernente la "Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate: ampliamento del servizio del Porto di Venezia al Porto di Chioggia";

CONSIDERATO che l'indice ISTAT – NIC per l'aggiornamento delle tariffe nel periodo novembre 2023, novembre 2024 risulta pari a + 3,1% ;

RITENUTO NECESSARIO pubblicare le nuove tariffe in vigore, con gli adeguamenti applicati;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

ORDINA

ARTICOLO 1

Con effetto dal 01 gennaio 2025 gli Allegati alla presente Ordinanza annullano e sostituiscono gli Allegati all'Ordinanza 105/2024.

Allegati c.s.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio